



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

**SCHEMA DI CONTRATTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE DI APPARATI RETE DATI PER LE ESIGENZE DELL’ALMA MATER STUDIORUM -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Area Sistemi e Servizi Informatici, con sede in via Bologna,
Viale Quirico Filopanti, 3 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici
- CESIA, Ing. Enrico Lodolo, nato Udine il 18/03/1960 domiciliato per la propria carica in Bologna viale
Filopanti, 3, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto d’Ateneo ed autorizzato alla stipula del presente atto con
disposizione del Direttore Generale Rep. n. 7905/2023 Prot. n. 382885 del 19/12/2023 di rinnovo di incarico
di funzione di Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi

e

l’Impresa _____. con sede in _____, Via _____ (C.F. n. _____ - P.I. n. _____.), in persona del legale
rappresentante, Dott. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____ n. _____, di seguito
denominato Appaltatore

Premesso che

- con determina del Dirigente del CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici Rep. n. 1107/2025 prot. n. 296639 del 08/09/2025, è stata autorizzata l’indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l’acquisizione di un servizio di manutenzione hardware e software di apparati Switch e Router di marca HPE-Aruba e Cisco che operano sulla rete dati presso le varie sedi dell’Università di Bologna, per la durata di tre anni,
- con determina Rep. n. _____ prot. n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara, pubblicati sul portale di Ateneo;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma ASPP, ai sensi degli artt. 19 e 25, D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di _____ che ha presentato il prezzo più basso;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

- con determina rep. n. _____ prot n. _____ del _____, a seguito di verifica con esito positivo del possesso, in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico del servizio e relativi allegati (tra cui il DUVRI);
- il Patto di Integrità
- l'offerta economica;
- [\[eventuale\]](#) la procura speciale;
- la garanzia definitiva.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto l'acquisizione di un servizio di manutenzione, di durata triennale, hardware e software di apparati Switch e Router di marca HPE-Aruba e Cisco che operano sulla rete dati presso le varie sedi dell'Università di Bologna come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico del



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

servizio come meglio dettagliato al punto 2 “Esecuzione del Servizio” del Capitolato Tecnico del Servizio.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto e/o dall’avvio del servizio comunicato dal referente tecnico.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

L’importo del contratto ammonta ad € _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile fatta salva le ipotesi di cui all’art. 9 D.lgs. n. 36/2023.

Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 120 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora durante l’esecuzione del contratto dovessero verificarsi condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80% della variazione eccedente il 5%.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie, individuato, ai sensi dell’art. 10 dell’allegato II.2-bis del Codice, coerente con l’oggetto del contratto.

I pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti sono i seguenti:

- all’indice dei prezzi alla produzione dell’industria (PPI) è assegnato un peso pari al 93%;
- all’indice dei prezzi delle retribuzioni contrattuali orarie è assegnato un peso pari al 7%;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice disponibile al momento della rilevazione e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione, applicando le seguenti formule:

$$Vt = \frac{It - I0}{I0} * 100$$

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato

La formula per il calcolo dell'indice di revisione del prezzo risulta essere la seguente:

$$Vt = w1 \times Vt(1) + w2 \times Vt(2) + \dots + wi \times Vt(i)$$

dove $Vt(1), Vt(2), \dots, Vt(i)$ sono le variazioni degli indici individuati e $w1, w2, wi$ i rispettivi pesi

La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice disponibile al momento della rilevazione e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione. La verifica della variazione verrà effettuata dalla Stazione Appaltante all'inizio di ogni trimestre.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Qualora al momento della verifica non siano disponibili i dati su base mensile la variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice nel trimestre di rilevazione e quello corrispondente al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il Referente tecnico.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

L'appaltatore che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegna, ai sensi dei commi 3 e 3 bis, art. 47, L.108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- a) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- b) la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

Le relazioni di cui sopra, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.

ARTICOLO 10 – REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ARTICOLO 11 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione e avranno cadenza bimestrale posticipata.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art. 120 comma 12 D. lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Sistemi e Servizi Informatici CESIA - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Viale Filopanti, 3 Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- codice IPA (codice univoco ufficio): OAHLWA;
- il CIG;
- il numero GARA ASP.

L'Appaltatore, inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari ad €_____ - 5% del valore del contratto – mediante fideiussione _____ rilasciata in data _____ da _____



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

La fideiussione _____ prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La suddetta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.

La durata della garanzia è pari alla durata contrattuale, 36 mesi, e verrà svincolata allo scadere del contratto, su richiesta dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- in caso di indisponibilità del supporto telefonico e da remoto (mail o apposito servizio web), l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta fino ad un massimo di 3 giorni di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;
- per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dagli SLA per gli indicatori "Intervento" e "Risoluzioni", come meglio descritti al precedente punto 2.6, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 24 ore lavorative di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le ore fino al giorno di ripristino del servizio;
- per ogni giorno di ritardo rispetto all'attivazione dei contratti con le case madri (per apparati di marca Cisco e HP di cui ai punti 2.3.5 e 2.3.6) l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni delle presenti condizioni contrattuali l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/gare-appalto-e-vendita/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- in caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 9 Obblighi dell'appaltatore del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3 medesimo articolo, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;
- in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'articolo 9 Obblighi dell'appaltatore del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale, o sarà appositamente richiesto il pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10%. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l'Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 15 – RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore per motivi di pubblico interesse e in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i durante l'esecuzione del contratto.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore netto del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

referimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'operatore si impegna ad affidare in subappalto in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., *[oppure nel caso la percentuale sia inferiore al 20% e l'Operatore abbia rilasciato adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento]*: L'operatore potrà affidare contratti di subappalto a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del come da dichiarazione resa in sede di offerta, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs 36/2023.

L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120 , comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza dell'Ateneo, indipendentemente dal tipo e dalla forma di tali informazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che l'impresa possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte dell'Ateneo o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Fermo restando quanto previsto nel successivo punto, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E REFERENTE TECNICO

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Enrico Lodolo. Il Referente tecnico è l'Ing. Riccardo Dodi.

ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 120,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa privacy dell'Appaltatore per i Clienti verrà fornita con modulo di presa visione da restituire all'Appaltatore dopo la stipula del contratto.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Impresa trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Impresa stessa è da ritenersi designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), 14 (Penali), 15 (Recesso), 16 (Risoluzione del contratto), 24 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente/Direttore)